CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI INTERNI

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA **DE FRANCISCI**

INDICE

Pag.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Adeguamento delle retribuzioni al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo. (*Approvato con modificazioni*) (1074) 491

Disegno di legge (*Rinvio*):

Passaggio in proprietà ai Comuni degli impianti destinati alla segnalazione dell'allarme aereo. (1076) 495

La riunione comincia alle 11.30.

(*È presente il Ministro delle finanze*, Thaon di Revel).

PRESIDENTE chiama il Consigliere nazionale Leva a fungere da Segretario.

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Acerbo, Mazzini, Armenise, Borgatti, Borghese, Bruchi, Ciardi, Frignani, Lantini, Masetti Enrico, Morselli, Pascolato, Cempini Meazzuoli, Chiappelli, Donella, Feliciangeli, Franca Aldo, Guidi Giovanni, Ippolito, Magini, Magnini, Maresca di Serracapriola, Morelli Eugenio, Nicolato, Pazzagli, Rebucci, Salvagnini, Scardovi, Sequi, Taglietti, Toselli, Venerosi Pesciolini Paolo.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento delle retribuzioni al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo. (1074)

LANDI, *Relatore*, rileva che il provvedimento in esame è determinato dalla necessità di trasferire, in tutto o in parte, ai Comuni, l'onere che le imprese appaltatrici per le imposte di consumo hanno sopportato per gli aumenti derivanti dalle maggiori spese di gestione, non previste nè prevedibili al momento in cui vennero stipulati i contratti di appalto.

Conviene, preliminarmente, con la proposta di emendamento presentata dal camerata Andriani, circa la modificazione del titolo del disegno di legge, che, nel modo come è formulato, ha dato luogo ad aspettative, che debbono essere deluse, dato l'attuale regime di blocco dei prezzi e dei salari. Non si tratta di adeguare le retribuzioni del personale, ma di provvedere ad un trasferimento ai comuni degli oneri di adeguamento sostenuti in rapporto alle aumentate retribuzioni al personale.

Fa presente che il provvedimento è giustificato soprattutto da precedenti legislativi, come si evince dalla relazione ministeriale, e anche da ragioni logiche di economia, per cui tutti gli aumenti di costo finiscono prima o poi per trasformarsi in aumenti di prezzi. Qui si tratta di un servizio che ha le sue leggi economiche, come i prezzi dei prodotti.

Gli adeguamenti disposti sono elencati nell'art. 1, in relazione agli aumenti di retribuzione concessi in base al Contratto collet-

tivo 19 marzo 1940-XVIII e a quelli precedentemente accordati nel marzo 1939, ai quali debbono aggiungersi tutti gli aumenti apportati alle retribuzioni del personale in conseguenza dell'accordo confederale del 12 dicembre 1939, e che sono comprensivi degli adeguamenti attuati a mezzo dei contratti economici integrativi al nuovo Contratto Nazionale.

Rileva che, a questo riguardo, sono state prospettate dal camerata Paolini alcune questioni di carattere formale, con emendamenti che tendono a precisare in modo specifico le regolamentazioni che dànno luogo ai trasferimenti di oneri stabiliti nel disegno di legge, e non ha difficoltà ad aderire a tali emendamenti.

Dichiara, però, di non poter essere d'accordo con lui per l' emendamento presentato al terzo comma dell'articolo 1, circa la differenza fra contratti stipulati e contratti pubblicati. Ritiene che quando un contratto è stipulato, esso è già noto, anche se non sia pubblicato; e quindi le norme dell'articolo 1 si possono applicare senza dar luogo a inconvenienti.

Negli articoli 3 e 4 del disegno di legge si stabiliscono due fonti di entrate cui si deve ricorrere per fronteggiare i nuovi oneri. La prima consiste in un aumento attraverso un'addizionale, che non può superare il 2 per cento e che è condizionata all'accertamento effettivo dell'onere ed altresì alla durata. L'addizionale non può applicarsi oltre i contratti in corso, sicchè coi nuovi contratti gli oneri dovranno essere compensati con l'aggio comune che verrà a istituirsi. Per quanto si riferisce all'addizionale, trattandosi di un onere nuovo sui contribuenti, e praticamente sui lavoratori, raccomanda che siano impartite istruzioni che contengano opportune garanzie per evitare ogni abuso.

La seconda fonte di entrate consiste in un diverso riparto degli importi contravvenzionali e dei diritti di statistica.

Il testo unico della legge in discussione fu modificato nel 1939 nel senso che il riparto degli importi contravvenzionali doveva essere stabilito in modo che vi fosse la partecipazione del comune per il 30 per cento e delle imprese per il 20 per cento. Ora alle imprese si toglie questo 20 per cento per trasferirlo ai Comuni. Lo stesso vale per i diritti di statistica, nei quali le imprese concorrevano per i due terzi: oggi vi si sostituiscono i comuni.

Osserva che gli emendamenti del camerata Paolini, tendenti a speciali facilitazioni alle imprese appaltatrici delle imposte di consumo, rappresentano questioni di dettaglio.

Rileva, infine, che il camerata Andriani ha presentato un emendamento, sotto forma di articolo 4-*bis*, che non riguarda in modo specifico l'attuale provvedimento, ma bensì il sistema del riparto degli importi contravvenzionali. Si tratta di un provvedimento con valore retroattivo, che dovrebbe sistemare per il passato la situazione di quei comuni che hanno concorso, in parte o in tutto, agli oneri futuri per la spesa del personale e che naturalmente si sono venuti a trovare poi in una situazione non facile, quando gli oneri sono aumentati.

Concludendo, esprime il suo plauso per questo provvedimento che rende possibile una sistemazione sociale in un settore particolarmente delicato, ma raccomanda ch'esso non costituisca un precedente circa oneri non previsti e non prevedibili contenuti in contratti di appalto, che devono sempre mantenere anche il loro carattere aleatorio.

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli.

Avverte che il camerata Andriani propone di sostituire il titolo del disegno di legge col seguente:

« Revisione delle condizioni dei contratti di appalto delle imposte comunali di consumo e modifiche della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta la sostituzione, proponendo che il nuovo titolo sia così formulato: Regolazione dei rapporti tra Comuni ed appaltatori delle imposte di consumo in dipendenza degli aumenti di retribuzione concessi al personale e modifiche alla legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901.

(*L'emendamento è approvato*).

ART. 1.

Salvo contrarie clausole contrattuali, gli aumenti di retribuzione corrisposti dagli appaltatori delle imposte di consumo al personale dipendente in servizio, con decorrenza dal 25 marzo 1940-XVIII, in base al Contratto Collettivo 19 marzo 1940-XVIII, intervenuto tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende stesse, sono posti per il loro effettivo ammontare a carico dei comuni.

Sono posti del pari a carico dei comuni, e salvo contrarie clausole contrattuali:

a) gli aumenti di retribuzione disposti dal Comitato Corporativo Centrale nella riunione dell'8 marzo 1939-XVII;

b) la gratifica natalizia di cui all'Accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII;

c) gli aumenti dei contributi per gli assegni familiari di cui all'Accordo confederale del 12 dicembre 1939-XVIII;

d) gli aumenti di retribuzione per effetto dell'Accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII.

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano pei titoli particolarmente indicati agli appalti conferiti o confermati successivamente alle date degli intervenuti rispettivi accordi.

La definizione delle eventuali controversie fra comuni ed appaltatori ha luogo secondo la procedura stabilita dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1931-IX, n. 36.

Comunica che il camerata Paolini propone di aggiungere a quest'articolo, lettera *a*), dopo le parole: « 8 marzo 1939-XVII », le altre « attuate con contratto collettivo 7 marzo 1939-XVII, pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni del 20 marzo 1939-XVII, fascicolo 199, allegato 1540 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento nel suo spirito, e propone la seguente dizione del comma *a*):

« *a*) gli aumenti di retribuzione attuati con contratto collettivo 7 marzo 1939-XVII, pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni del 20 marzo 1939-XVII, fascicolo 199, allegato 1540, ed approvato dal Comitato Corporativo Centrale nella riunione dell'8 marzo 1939-XVII; ».

(*Si approva l'emendamento nella forma modificata*).

PRESIDENTE comunica che allo stesso articolo 1, lettera *b*), il camerata Paolini propone di sostituire alle parole: « di cui all'accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII» le altre: « disposta dall'accordo confederale del 1° febbraio 1939-XVII e di cui al contratto collettivo 21 aprile 1940-XVIII pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni del 25 luglio 1940-XVIII, fascicolo 232, allegato 2093 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara non risultargli che vi sia stato un accordo confederale del 1° febbraio 1939-XVII. Evidentemente il camerata Paolini intende riferirsi all'accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII. In tal caso accetta l'emendamento nella forma seguente:

« *b*) la gratifica natalizia disposta dall'accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII e di cui al contratto collettivo 21 aprile 1940-XVIII pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni del 25 luglio 1940-XVIII, fascicolo 232, allegato 2093; ».

(*L'emendamento è approvato nella forma modificata*).

PRESIDENTE comunica che il camerata Paolini, allo stesso articolo 1, propone di sostituire al testo della lettera *d*), il seguente:

« Gli oneri conseguenti l'applicazione del contratto collettivo 21 aprile 1940-XVIII pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni del 25 luglio 1940-XVIII, fascicolo 232, allegato 2093 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non accetta questo emendamento.

PAOLINI non insiste.

PRESIDENTE comunica che il camerata Paolini, allo stesso articolo 1, comma 3°, propone, dopo le parole: « successivamente alle date » di aggiungere le altre: « di pubblicazione ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di non accettare questo emendamento per le ragioni esposte dal relatore.

PAOLINI non vi insiste, ma dissente dalle ragioni addotte dal relatore, camerata Landi, non ritenendo esatto che gli accordi stipulati vengano subito conosciuti. A volte tra la stipulazione e la pubblicazione dell'accordo intercede un notevole periodo di tempo; le aziende, e specialmente quelle piccole, non possono conoscere questi accordi finchè non sono pubblicati, e non possono, quindi, valutarne esattamente la portata e gli oneri.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 con gli emendamenti già approvati.

(*È approvato — Si approvano senza discussione gli articoli 2 e 3*).

ART. 4.

Il comma aggiunto all'articolo 100 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, con l'articolo unico, lettera *C*), della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901, è modificato come appresso:

« L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 è devoluto al comune anche nel caso di gestione appaltata ».

Comunica che il camerata Paolini propone di aggiungere a quest'articolo, dopo le parole: « gestione appaltata », le altre « salvo deduzione, a favore dell'appaltatore, del pattuito aggio ».

Il camerata Paolini propone, altresì, di aggiungere in fine il seguente comma:

« Negli appalti a canone fisso spetta all'appaltatore un aggio di riscossione del 4 per cento sull'importo dei diritti di statistica ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare questi emendamenti.

(*I due emendamenti sono approvati — Si approva l'articolo 4 modificato*).

PRESIDENTE comunica che il camerata Andriani propone di aggiungere, dopo l'articolo 4, il seguente articolo 4-*bis*:

« Sino all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli oneri degli aumenti di retribuzione al personale siano stati sopportati in tutto o in parte dai Comuni, devono intendersi a questi attribuiti, per l'intero o in ragione proporzionale all'onere effettivamente sopportato, la quota del 20 per cento sulle somme riscosse per multe ed ammende e i due terzi dell'importo del diritto di statistica, disposti dalla legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901 ».

ANDRIANI premette che non ha preso la parola in sede di discussione generale perchè dalla relazione del camerata Landi è risultato ben chiaro trattarsi di provvedimento di carattere eccezionalissimo, il quale non infirma il principio che l'alea, insita in ogni contratto, debba spiegare il suo effetto anche nei contratti d'appalto, chè altrimenti i contratti cesserebbero di formar legge tra le parti.

Non s'interessa delle ragioni che possono aver indotto a rinnovare un trattamento di favore a questa particolare categoria di appaltatori, e si augura che questo provvedimento non sia per esser invocato da altre categorie di appaltatori per ottenere trattamento similare, tanto più che se, invece di appesantirsi, le condizioni si fossero per essi alleggerite, la pubblica amministrazione non avrebbe tratto il beneficio correlativo. Eccezionale è questo provvedimento anche perchè normalmente occorrerà guardarsi dall'adottare il sistema di scaricare su di un terzo che fu estraneo al contratto, la revisione delle condizioni del contratto stesso, così come avviene qui, in cui i Comuni, terzi rispetto agli aumenti di retribuzione concordati sindacalmente tra le contrapposte categorie, finiscono con l'assumere l'onere: altrimenti verrebbe sostanzialmente a mancare quell'antagonismo economico ch'è l'anima del travaglio contrattuale corporativo. È infine eccezionale questo provvedimento perchè, per finanziare benefici concessi agli appaltatori, dispone all'articolo 2 un aggravio di tributi a carico del popolo consumatore, ed al riguardo è a considerare l'estrema cura che il Ministero dell'interno e, nei limiti delle possibilità, anche il Ministero delle finanze hanno posto per impedire ogni ulteriore aggravio fiscale ed ogni inasprimento anche nel prezzo dei pubblici servizi.

Ciò premesso, ricorda che nel novembre dell'anno scorso egli ebbe a presentare alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni una proposta di legge volta a rimediare all'anormale situazione determinatasi per effetto della legge 23 giugno 1939-XVII n. 201. Tal legge, come risulta dalla relazione del Ministro e dalle relazioni dei camerati Pascolato alla Commissione generale del Bilancio, e Flora alla Commissione di finanza del Senato, fu formata allo scopo di compensare gli appaltatori di consumo per gli aggravii da costoro risentiti in seguito all'aumento delle retribuzioni e all'istituzione della gratifica natalizia in favore del personale dipendente; ed il compenso si attuava attraverso l'assegnazione agli appaltatori di una maggior percentuale sul reparto dei proventi contravvenzionali e sull'importo del diritto di statistica, che, triplicato, veniva per due terzi attribuito agli appaltatori stessi. Senonchè, forse per incompiutezza o improprietà del testo legislativo, ne derivò che tali benefici finivano per dover essere erogati agli appaltatori anche nei casi in cui o in forza di particolari clausole contrattuali o perchè avevano al loro servizio, esclusivamente o prevalentemente, personale di nomina comunale, l'aumento degli stipendi non andava a loro carico, bensì a carico dei Comuni, onde ne veniva per essi un indebito arricchimento e per i Comuni la pratica evasione in loro danno della legge, il cui spirito manifesto era di compensare solo chi aveva sopportato l'onere degli aumenti.

Il disegno di legge in esame, praticamente assorbe la sua proposta di legge, che fu presa in considerazione dalla Commissione generale del Bilancio e di poi inoltrata per il suo corso regolamentare, e vale a rimuovere gl'inconvenienti verificatisi.

Ma pensa che con essa non si sia voluto ratificare l'indebito arricchimento che gli appaltatori realizzerebbero per il periodo che va dall'ingresso della legge 23 giugno 1939 fino all'entrata in vigore della presente; trat-

tasi di cifre non indifferenti che quei novanta comuni, i quali han sopportato l'onere degli aumenti, non possono regalare agli appaltatori che nessun aggravio hanno sopportato: non è dubbio che nella mente del legislatore tali somme erano destinate a chi era stato gravato dall'onere degli aumenti, vale a dire ai comuni, onde gli appaltatori, che tale onere non hanno subìto, non hanno titolo nè giuridico nè morale per percepirle.

Le contabilità di gestione sono ancora aperte, e comunque è possibile ancora riparare ristabilendo l'equilibrio: a ciò tende il suo articolo aggiuntivo per cui, prevedendosi tutti i casi, vale a dire quello in cui l'aumento sia stato sopportato nell'intero dai comuni, oppure quello in cui sia stato risentito in parte dai comuni ed in parte dagli appaltatori, si dispone che le somme di compenso vadano nel primo caso per l'intero ai comuni e negli altri siano ripartite tra comuni e appaltatori in proporzione del carico da ognuno di essi subìto.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che l'applicazione dell'emendamento proposto dal camerata Andriani darà luogo a laboriose operazioni di contabilità, perchè bisognerà risalire al periodo dal 31 giugno 1939-XVII in poi. Dichiara di rendersi tuttavia conto delle ragioni dell'emendamento, che mirano a tutelare i legittimi interessi dei comuni, e quindi l'accetta con una aggiunta intesa a far sì che queste somme da recuperare si possano forfetizzare in modo da evitare l'inconveniente segnalato. Propone, quindi, il seguente comma aggiuntivo:

« Il Ministro delle finanze emanerà le opportune disposizioni circa le modalità di attuazione della presente norma ».

PAOLINI nell'interesse degli appaltatori, fa presente che l'emendamento del camerata Andriani parte dal presupposto che la legge 23 giugno 1939-XVII, n. 201, sia stata emanata per compensare i maggiori oneri che derivassero sia ai comuni e sia alle aziende appaltatrici per l'aumento al personale. Ritiene, invece, che la genesi e lo spirito di quella legge siano stati diretti, unicamente, a fronteggiare i maggiori oneri che alle imprese appaltatrici derivavano dal pagamento, da esse sostenuto, della gratifica natalizia e del 6 per cento al personale.

Se in seguito all'accettazione dell'emendamento Andriani, venisse tolta alle imprese di appalto parte dei vantaggi che hanno già ottenuto con la riscossione dei proventi, bisognerebbe provvedere nei confronti delle imprese stesse per risarcirle di quello che la legge 23 giugno 1939-XVII, n. 201, ha voluto loro concedere, per fronteggiare i nuovi oneri già sostenuti; e in tale senso rivolge speciale raccomandazione al Ministro delle finanze.

ANDRIANI pensa che tale osservazione non abbia fondamento perchè l'aumento delle retribuzioni che indusse all'emanazione della legge 23 giugno 1939-XVII, si riferiva non solo agli stipendi ma anche alla gratifica natalizia, come è fatto palese dalla relazione del Ministro e dalle relazioni dei camerati Pascolato e Flora, rispettivamente alla Camera e al Senato. Per di più, è noto che la situazione contrattuale in cui si trovavano i comuni di cui egli si occupa ha comportato che anche le gratifiche natalizie sono andate a carico dei Comuni stessi, onde non è giusto che gli appaltatori abbiano compensi per gratifiche che non essi hanno pagato. Comunque, l'articolo ch'egli ha proposto prevede il caso che gli oneri si siano ripartiti tra comuni e appaltatori, disponendo, per tale ipotesi, che il compenso sia tra loro proporzionalmente ripartito: ne consegue che se qualche appaltatore avrà esso sopportato il carico delle gratifiche natalizie, il che non ritiene siasi verificato, otterrà un compenso proporzionato all'aggravio risentito.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo aggiuntivo proposto dal camerata Andriani con l'aggiunta proposta dal Ministro delle finanze, avvertendo che esso diventa l'articolo 5.

(*È approvato — Si approva senza discussione l'articolo 5 del disegno di legge che diventa articolo 6*)

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Rinvio delle discussione del disegno di legge: Passaggio in proprietà ai Comuni degli impianti destinati alla segnalazione dell'allarme aereo. (1076)

PRESIDENTE comunica che il Sottosegretario di Stato per gli affari interni ha chiesto il rinvio della discussione del disegno di legge: « Passaggio in proprietà ai comuni degli impianti destinati alla segnalazione dell'allarme aereo ».

(*Si approva il rinvio*).

La riunione termina alle 12.15.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Regolazione dei rapporti tra Comuni ed appaltatori delle imposte di consumo in dipendenza degli aumenti di retribuzione concessi al personale e modifiche alla legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901. (1074)

ART. 1.

Salvo contrarie clausole contrattuali, gli aumenti di retribuzione corrisposti dagli appaltatori delle imposte di consumo al personale dipendente in servizio, con decorrenza dal 25 marzo 1940-XVIII, in base al Contratto Collettivo 19 marzo 1940-XVIII, intervenuto tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende stesse, sono posti per il loro effettivo ammontare a carico dei comuni.

Sono posti del pari a carico dei comuni, e salvo contrarie clausole contrattuali:

a) gli aumenti di retribuzione attuati con contratto collettivo 7 marzo 1939-XVII, pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni del 20 marzo 1939-XVII, fascicolo 199, allegato 1540, ed approvato dal Comitato Corporativo Centrale nella riunione dell'8 marzo 1939-XVII;

b) la gratifica natalizia disposta dall'accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII e di cui al contratto collettivo 21 aprile 1940-XVIII pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni del 25 luglio 1940-XVIII, fascicolo 232, allegato 2093;

c) gli aumenti dei contributi per gli assegni familiari di cui all'Accordo confederale del 12 dicembre 1939-XVIII;

d) gli aumenti di retribuzione per effetto dell'Accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII.

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano pei titoli particolarmente indicati agli appalti conferiti o confermati successivamente alle date degli intervenuti rispettivi accordi.

La definizione delle eventuali controversie fra comuni ed appaltatori ha luogo secondo la procedura stabilita dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1931-IX, n. 36.

ART. 2.

A fronteggiare gli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, i comuni, in caso d'insufficienza dei proventi di cui ai successivi articoli 3 e 4, sono autorizzati ad istituire un addizionale sui proventi delle riscossioni per imposte di consumo.

Detto addizionale dovrà essere contenuto entro il limite insuperabile del 2 per cento, sarà determinato, con l'approvazione della autorità di tutela, in ragione dell'effettivo fabbisogno ed avrà durata non ulteriore alla scadenza dei contratti di appalto dai quali consegue l'accollo ai comuni degli oneri suindicati.

Negli appalti ad aggio sull'importo dell'addizionale da versare ai comuni compete agli appaltatori l'aggio del 4 per cento.

Negli appalti a canone fisso, il provento dell'addizionale compete agli appaltatori, i quali sono tenuti a versare ai comuni una maggiorazione percentuale del canone annuo convenuto in misura identica all'importo dell'addizionale deliberato dai comuni.

ART. 3.

L'articolo 70 del Testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, sostituito con l'articolo unico, lettera *A*), della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901, è modificato nei seguenti sensi:

« Le somme riscosse per multe ed ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:

a) 50 per cento al comune, anche in caso di gestione appaltata;

b) 15 per cento a profitto della massa degli agenti delle impose di consumo;

c) 5 per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato;

d) 30 per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

Le norme per il conferimento di tali premi saranno stabilite nel regolamento.

Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire diecimila, la quota da ripartire è, in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza va a profitto del comune.

Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise in sede amministrativa ai termini del successivo articolo 90.

In relazione al versamento di cui alla lettera *c*) sarà provveduto, con decreti del Ministro per le finanze, ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, un fondo occorrente per spese inerenti al servizio centrale delle imposte di consumo che in nessun caso potrà eccedere, per ciascun esercizio, l'ammontare del gettito del detto 5 per cento ».

ART. 4.

Il comma aggiunto all'articolo 100 del Testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, con l'articolo unico, lettera *C*), della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901, è modificato come appresso:

L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 è devoluto al comune anche nel caso di gestione appaltata, salvo deduzione, a favore dell'appaltatore, del pattuito aggio.

Negli appalti a canone fisso spetta all'appaltatore un aggio di riscossione del 4 per cento sull'importo dei diritti di statistica.

ART. 5.

Sino all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli oneri degli aumenti di retribuzione al personale siano stati sopportati in tutto o in parte dai Comuni, devono intendersi a questi attribuiti per l'intero o in ragione proporzionale all'onere effettivamente sopportato, la quota del 20 per cento sulle somme riscosse per multe ed ammende e i due terzi dell'importo del diritto di statistica, disposti dalla legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901.

Il Ministro delle finanze emanerà le opportune disposizioni circa le modalità di attuazione della presente norma.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI